

IL COMMERCIO FRIULANO

Direzione e Amministrazione via C. Ciano 7 - Tel. 18-30 - C/C postale 9-5469 - Casella Postale n. 5 - Udine - Abbonamenti: Annuo L. 18 - Semest. L. 10 - Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 1 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze, ecc. L. 2,50 il mm. - Cronaca L. 2,50 il mm. Rivolgersi a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g, Udine, tel. 9-59

ANNO XXI - N. 18

UDINE, 30 SETTEMBRE 1942-XX

Sped. in abb. postale II. gruppo

L'istruzione professionale commerciale nel nuovo ordinamento della scuola

Il nuovo ordinamento che discende dalla Carta della Scuola attua un principio rivoluzionario che aderisce alla più ampia e feconda utilizzazione delle energie giovanili forgiandosi negli studi razionali.

Nel campo della istruzione commerciale tale ordinamento trova la sua essenza e le sue ragioni in un indirizzo capace di servire i fini di perfezionamento organizzativo e di espansione economica del Paese.

La riforma, che avrà il nome della Carta della Scuola, prevede che la nuova scuola sia veramente quel "vivace di giovani aperti a tutte le strade, ma, soprattutto, desiderosi di conquistare nuove fonti di benessere e di potenza alla Patria", per le capacità tecnico-scientifiche assegnate al nostro Paese.

Questo concetto vediamo riaffermato ed efficacemente illustrato in una ricca ed esauriente pubblicazione edita a cura del Ministero della Educazione nazionale, nella quale, attraverso un'ampia e interessante documentazione, la Direzione generale dell'Ordine superiore tecnico intende dar conto delle possibilità dell'istruzione tecnica e commerciale in Italia, delle sue finalità, dei suoi rapporti sempre più intimi con le organizzazioni sindacali e col mondo della produzione.

Elevare il livello degli studi

Dalla rassegna chiara e completa delle attuali condizioni della istruzione tecnica e commerciale, nei suoi diversi gradi fino all'insegnamento universitario nel campo economico, risulta eloquente il fine di elevare la scuola di Stato ad un alto concetto che metta a fondamento degli studi una disciplina informata alle più pure espressioni della tecnica.

Vale a dire, che il nuovo ordinamento tiene conto della necessità di elevare il livello degli studi tecnici e commerciali in una sfera che consenta di condurre la gioventù studiosa dalla scuola alla vita formando quelle capacità tecnico-scientifiche che meglio possano servire ai compiti dell'industria e del commercio nella nuova economia e in vista dei problemi del nuovo ordine europeo.

Tanto risulta dall'indirizzo dato dal Governo fascista all'istruzione tecnica e commerciale integrata dagli insegnamenti e dalla preparazione tecnico-professionale su cui si fonda la pubblicazione ministeriale.

Primi esperimenti

Il capitolo dedicato alle "Visite aziendali e al tirocinio", mette in risalto i meriti della Confederazione fascista dei Commercialisti che, riconosciuta la necessità che i rapporti fra le organizzazioni commerciali e le scolaresche destinate ad entrare nell'attività commerciale facessero costanti e duraturi, in modo che gli studenti potessero acquistare utili cognizioni pratiche, fin dal 1934 organizzò una serie di visite aziendali e di conferenze per gli alunni

dei RR. Istituti e Scuole tecniche commerciali.

Un primo esperimento fu compiuto a Padova con risultati molto lusinghieri, tanto che — si legge nella pubblicazione ministeriale — furono date istruzioni agli organi periferici della Confederazione, perché gli alunni dei corsi superiori degli Istituti e Scuole tecniche commerciali visitassero alcune aziende di vario tipo.

La pubblicazione segue, quindi, la iniziativa della Confederazione dei Commercialisti nelle sue varie fasi e nei suoi ampi sviluppi, rilevando i dati statistici che ne segnano il successo.

La guerra, con le sue esigenze considerevolissime, con lo squilibrio e l'instabilità che essa crea nell'economia paesana e mondiale, mette a dura prova la finanza. Le stesse spese straordinarie che sono inerenti alla congiuntura bellica, possono causare alla Nazione danni incommensurabili o essere fonte di ricchezza nuova, a seconda che i mezzi monetari, che sono messi in circolazione per far fronte a tali spese, s'avviano verso i beni di consumo, oppure si trasformano in risparmio. Nel primo caso, gli innumerevoli rivoli di spese belliche a cui corrispondono i mezzi monetari messi in circolazione diventano fiume in piena che dilaga e straripa in inflazione. Nel secondo caso questi stessi mezzi alimentano i prestiti che concorrono a finanziare la guerra e rinnovano di continuo i mezzi occorrenti per proseguire nel poderoso sforzo della finanza bellica. Questa è la sintesi dei risultati che si vogliono conseguire con la nuova emissione di Buoni del Tesoro.

Nel 1935 circa 3000 alunni appartenenti ad Istituti e Scuole commerciali effettuarono oltre 300 visite aziendali. Contemporaneamente venne iniziato un altro esperimento: la pratica personale degli allievi presso le aziende commerciali per periodo di sette a nove giorni. Gli apprezzabili risultati ottenuti indussero ad estendere l'esperimento a diverse città. Nell'anno 1935-36 le visite presero uno sviluppo considerevole e furono rese più aderenti ai programmi scolastici: circa 400 furono le visite aziendali ed oltre 4000 alunni che vi parteciparono.

L'azienda tipo

Così, negli anni successivi, la iniziativa della Confederazione dei Commercialisti si afferma in una forma sempre più stretta di collaborazione con la Scuola di Stato e con sviluppi che determinano un crescendo nel numero degli alunni partecipanti alla pratica aziendale e ad una serie di conferenze riguardanti argomenti di attualità, fra i quali: il controllo dello Stato sul commercio estero; la disciplina dei prezzi in regime corporativo; l'autarchia e il commercio; i pagamenti in clearing; il commercio in regime corporativo;

contratti di lavoro e la legislazione sociale; l'organizzazione aziendale; le stanze di compensazione; le liquidazioni di borsa; le società cooperative; la previdenza sociale nel settore commerciale; gli ammassi granari ecc.

Il Centro raccolta esperienze aziendali, istituito dalla Confederazione, e destinato a svolgere un'organica attività per la istruzione professionale e per le applicazioni di tecnica economica, sia a Roma che negli altri centri scolastici, rappresenta un grande progresso nelle concrete manifestazioni di perfezionamento a vantaggio della istruzione professionale commerciale. Così l'azienda-tipo, creata dal Centro stesso, è considerata un originale tentativo per dare agli alunni la conoscenza pratica di tutti i rami del commercio.

L'esecuzione dei contratti stipulati su vini già vincolati

Il D. M. 27 luglio 1942 relativo all'abolizione del vincolo del vino, prescrive all'art. 2 che restano validi e debbono essere eseguiti i contratti aventi per oggetto quantitativi di vino vincolato dal Settore della Viticoltura della F.N.C.P.P.A. ai sensi del D. M. 11 dicembre 1941 e stipulati tra le parti per effetto di assegnazioni disposte dai competenti organi.

In merito all'attuazione di tale disposto l'« Agenzia Nazionale », informa che ad evitare erronee interpretazioni circa la sua portata, ed a soluzione dei quesiti formulati, il Ministero dell'Agricoltura ha precisato che l'obbligo di eseguire le assegnazioni disposte precedentemente alla data di entrata in vigore del D. M. 27 luglio 1942 su quantitativi di vino già vincolato dal Settore della Viticoltura sussiste qualora a seguito delle assegnazioni stesse, le parti direttamente interessate (forniture e assegnatario) abbiano convenuto, nelle forme legali e consuetudinarie, di dare esecuzione all'ordinativo di prelievo per la compra vendita della merce.

Le maggiorazioni massime consentite per le confezioni in serie

Stante le difficoltà che le ditte confezioniste non artigiane produttrici di confezioni in serie riscontrano nell'attuale momento per effetto dell'obbligo di rifornirsi dei prodotti necessari alla fabbricazione delle confezioni esclusivamente presso i produttori, il Ministero delle Corporazioni ha consentito in via eccezionale alle ditte grossiste di prodotti tipo e non tipo di consegnare ai confezionisti le merci che questi ultimi avevano commissionate prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti accennati. Gli stessi grossisti dovranno essere sempre in grado di dimostrare alle autorità preposte alla vigilanza che gli ordinativi espletati nei riguardi delle ditte confezioni-

ste erano stati effettivamente ricevuti prima dell'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti.

Lo stesso Ministero, scrive la Agenzia Nazionale, nel confermare che i confezionisti non possono maggiorare il costo delle materie prime e degli accessori impiegati nelle confezioni di una quota in cifra assoluta superiore a quella da essi applicata al 30 luglio 1940 a copertura delle spese di confezione, delle spese generali (comprese quelle di distribuzione) delle quote di deprezzamento ecc., ha disposto che salvo quanto disposto nei singoli provvedimenti di tipizzazione di confezione,

in nessun caso le suddette maggiorazioni, quando trattasi di confezioni prodotte in serie, potranno superare i limiti seguenti: 1) confezione in serie fatte con materie prime del costo complessivo franco laboratorio del confezionista non superiore alle L. 100, maggiorazione massima 60%; 2) confezione su serie fatte con materie prime del costo complessivo franco laboratorio del confezionista di costo superiore alle L. 100 e fino a L. 300, maggiorazione massima 50%; 3) confezione in serie fatte con materie prime del costo complessivo franco laboratorio del confezionista di costo superiore alle L. 300, maggiorazione massima 40%.

RESTRIZIONI SUI TRASPORTI

La Direzione generale delle F. S., presso la quale è stato rivolto l'interessamento della Confederazione sull'opportunità di una deroga al divieto di spedizione di alcuni prodotti, comunica quanto segue:

« Informo che con provvedimento in corso, sono state ammesse al trasporto a P. V. in collette le spedizioni di porcellana, cristallerie, mode, confezioni e pellicerie, giocattoli, specchi, tappeti, profumi, mutinerie e chineaglierie, strumenti musicali nuovi ».

Trasporti a carro.

Si comunica che, a seguito dei provvedimenti restrittivi sui trasporti ferroviari, la Direzione generale delle F. S., opportunamente interessata in merito alle difficoltà prospettate dagli speditori di raggruppare in un solo carro diverse partite di merce a carro (peso pari o superiore a 50 quintali), ha risposto di poter assumersi la completa responsabilità di controllare il numero dei colli componenti i diversi trasporti; ma, affinché il personale ferroviario possa assolvere agevolmente tale compito, è necessario che i colli che compongono ogni singola spedizione siano bene contraddistinti con marche o numeri facilmente rilevabili che, possibilmente, dovrebbero essere scritti a colori diversi per le varie spedizioni.

Divieto di esporre pasticceria nelle vetrine

Con disposizione in data 31 agosto u. s. del Prefetto, Presidente della Sezione provinciale per l'alimentazione, è fatto divieto agli esercizi di vendita di pasticceria di tenere esposti in vetrine esterne i generi di pasticceria posti in vendita nel negozio.

Requisizione patate

Con decreto in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, fermo restando la disciplina di cui ai Decreti ministeriali 14 aprile e 2 luglio 1942, viene data al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste facoltà di precettare, a mezzo dei Prefetti, Presidenti

delle Sezioni Provinciali dell'Alimentazione, presso i produttori, i quantitativi di patate di cui è disposta la vendita obbligatoria.

Per effetto di tale precettazione, detti quantitativi saranno ceduti agli Enti e Ditte incaricati dell'acquisto dalla Federazione Nazionale Fascista dei Commercialisti in prodotti ortoflorofruttilicoli ai sensi dell'art. 4 del D. M. 14 aprile 1942.

INTESTAZIONE

delle nuove carte del vestiario

In vista della prossima scadenza delle carte individuali attualmente in uso, il Ministero delle Corporazioni, ha provveduto a far approntare le nuove carte del vestiario, che sono analoghe alle precedenti, ma ridotte a soli due tipi.

Si precisano pertanto le norme che debbono essere osservate dai Comuni per la intestazione delle carte stesse:

a) l'intestazione deve essere iniziata immediatamente dopo l'arrivo delle carte, la cui spedizione è curata dall'Istituto poligrafico dello Stato. La « Carta individuale del vestiario » (color grigio chiaro) deve essere attribuita a tutti i consumatori di ambo i sessi in età di 5 (cinque) anni e oltre; la « Carta del vestiario per bambino » (color rosa) deve essere attribuita ai consumatori di ambo i sessi in età da 1 (uno) anni a 4 (quattro) anni compiuti;

b) l'età di ciascun consumatore deve essere desunta dalla colonna 5 delle denunce dello stato di famiglia, aggiungendo alla cifra ivi indicata il numero degli anni trascorsi dalla data in cui fu effettuata la denuncia stessa; ad es.: all'età riportata in una denuncia presentata al 10 ottobre 1939, debbono essere aggiunti tre anni;

c) la numerazione progressiva delle carte deve essere unica, indipendentemente dai due tipi di carta adottati;

d) in caso di insufficienza di carte, i Comuni dovranno rivolgere le loro richieste esclusivamente al Consiglio Prov. delle Corporazioni.

BASTA

con la remissività!

I dettaglianti debbono resistere agli speculatori

E' evidente che se si vuole che il mercato delle derrate alimentari si svolga in maniera regolare, data la disciplina cui la maggior parte dei generi di prima necessità è stata assoggettata, il pubblico deve persuadersi che non è il caso di rifornirsi al di fuori del mercato normale e palese e che si deve rifuggire da tutte quelle forme di mercato extralegale, le quali non fanno che incoraggiare gli speculatori. A tale tendenza devono opporsi anche i venditori. A questo proposito la Federazione nazionale fascista dei minutanti dell'alimentazione ha diramato ai Sindacati dipendenti una circolare in cui richiama energicamente i venditori alla considerazione di quello che è loro dovere, soprattutto dato lo stato di guerra. Essi devono resistere con la massima fermezza all'attuazione di compravendite di derrate alimentari a prezzo superiore a quello fissato.

« Nel campo della disciplina dei prezzi — continua la circolare — ogni leggerezza, ogni solidarietà sono, in tempo di guerra, delitto: i minutanti devono comprendere chiaramente la loro posizione e reagire per primi a quella mentalità che tende a considerare il reato annuario come un rischio inevitabile. Solo così i prezzi saranno giusti, il rifornimento delle merci regolare ed equo per tutti.

« Bisogna assolutamente che le nostre categorie abbandonino la posizione di passività, che non si abituino ad aspettare dalle leggi il miracolo di tutto fare e tutto risolvere. Troppi si adagiano ancora nella vana e comoda illusione che i provvedimenti delle autorità possano appianare tutte le piccole difficoltà di chi ne aspetti con inerzia gli effetti. Occorre reagire agli abusi, collaborare con le autorità, impegnare tutta la propria buona volontà perché i provvedimenti raggiungano la loro piena efficacia: le leggi soccorrono i cittadini onesti, ma ben poco possono se chi subisce l'ingiustizia non si cura di farle valere.

« Attendiamo pertanto dai minutanti, nel loro stesso interesse, una rinnovata e più vigorosa attività di collaborazione. Si smetta di gemere quando bisognerebbe agire. Tutti coloro che con vari sotterfugi offrono merci a prezzi superiori devono essere segnalati al Comitato provinciale e alle Federazioni. Basta con le lagnanze generiche che a nulla servono. Si comprenda che chiunque vuole indurre altri a commettere un crimine commettendone uno egli stesso, è ampiamente meritevole d'essere segnalato a chi di dovere senza falso scrupolo, per essere messo nell'impossibilità di nuocere ancora; a meno che non si preferisca agire più direttamente ed energicamente nella maniera fascista ».

« L'Italia fascista può, se sarà necessario, portare oltre il suo tricolore, abbassarlo mai! ».

MUSSOLINI

ABBONATI
E LETTORI!

SEGNALATECI tutte le questioni interessanti il vostro commercio. MANDATECI articoli, corsivi, spunti e segnalazioni che si riferiscono al commercio e noi li pubblicheremo. RIVOLGETEVI in ogni circostanza alla nostra rubrica dei Quesiti.

TRA DUE GUERRE...

VENTICINQUE ANNI DI VITA ECONOMICA E BANCARIA IN FRIULI

VIII.

E' noto, ed è stato già ripetutamente accennato, come il Friuli sia una regione nella quale l'allevamento del baco da seta raggiunge il massimo sviluppo. Certo si è che, per la nostra Provincia, il prodotto bozzoli rappresenta la maggiore ricchezza e la consapevolezza dimostrata dal Governo per un intervento atto ad assicurare un « minimo fisso » di ricavo per kg. di bozzoli prodotti era servita a ridare ai nostri agricoltori il più efficace dei mezzi per superare il momento grigio ch'essi stavano attraversando.

D'altra parte nuova difficoltà si presentavano sul mercato internazionale del lavoro a danno della nostra emigrazione.

Purtroppo il mondo sembrava invaso dal principio delle « economie chiuse » con una ondata di protezionismo ad oltranza, che colpiva merci, capitali e mano d'opera.

Le rimesse dal Nord America si erano sensibilmente ridotte, mentre ormai quasi interamente scomparse erano le rimesse dall'America latina. Rimaneva la emigrazione europea, ma anch'essa dava evidenti segni di diminuita efficienza.

Nel rallentamento di ogni attività, nella contrazione di mezzi e di profitti che caratterizzavano il momento, nelle difficoltà in cui erano venute a trovarsi diverse Banche del Regno, alcune delle quali non avevano potuto evitare clamorose cadute, potevano bene aver motivo di legittimo compiacimento soffermandoci a considerare la situazione bancaria del Friuli.

Vi sono periodi nei quali i criteri di rigida amministrazione, sempre seguiti senza deviazioni e senza effimere lusinghe, trovano solenne convalida di bontà. Il facile periodo inflazionista aveva improvvisato troppi uomini e troppe aziende e la serie dolorosa dei crolli aveva confermato quanto vana e caduca sia la gloria dell'improvvisazione.

Le aziende bancarie del Friuli avevano ancora una volta dimostrato di poter e saper superare le alterne vicende di una situazione economica senza precedenti. Ed anche il 1932 era trascorso mentre l'Italia stava attraversando la crisi, non certo senza disagio e sacrificio, ma purtuttavia in condizioni economiche, sociali e di spirito pubblico che si potevano definire soddisfacenti, raffrontate a quelle di Paesi economicamente più ricchi.

Era sembrato di scorgere, in alcuni rami di attività, un andamento assai meno sfavorevole di quello verificatosi nel 1931. La vigile e saggia opera del Governo aveva poi contribuito con larga assegnazione di lavori pubblici a rendere meno sensibile la disoccupazione operaia.

La stabilizzazione della lira, effettuata ad un tasso che si dimostrò freno salutare, aveva evitato che si determinassero, anche nel nostro Paese, quegli eccessi pericolosi che resero più acuta e più dolorosa la successiva depressione.

Ma soprattutto l'unità e la forza del Comando diedero all'intero Paese, con la necessaria disciplina, una capacità di resistenza morale assolutamente senza confronto.

La stabilizzazione monetaria è condizione indispensabile per una attività economica che voglia mantenersi aliena da qualsiasi influsso speculativo, come, d'altra parte, è il presupposto inderogabile perché su di essa possa erigersi l'edificio del risparmio, il quale costituisce la forza economica della Nazione.

La virtù operosa del nostro popolo doveva trovare nel risparmio i mezzi per riprendere con nuovo slancio la via del benessere e della prosperità. Nel quadro generale della depressione economica, che paralizzava ogni iniziativa, anche il Friuli, naturalmente, continuava a risentire del generale disagio. Già definimmo le caratteristiche particolari della nostra regione ed accennammo alla forza di resistenza ed alle maggiori possibilità di adeguamento offerte dall'economia friulana, che ha bensì una scarsa popolazione industriale, ma una diffusa e parsimoniosa piccola e media proprietà terriera.

La possibilità di resistenza alla crisi era dovuta a tale favorevole situazione sociale. Nondimeno, il persistente basso livello nel prezzo dei principali prodotti agricoli e le sempre decrescenti rimesse da parte de-

gli emigranti, pesavano anche nel nostro Friuli incidendo sui redditi e sul tenore di vita.

Il Governo — sempre vigile e pronto — era intervenuto a favore della bachicoltura, assegnando il premio di una lira per ciascun chilogramma prodotto. I friulani attendevano così fiduciosi che la vigile e consapevole cura delle superiori gerarchie consentisse il rifiorire di una industria agricola apporta di ricchezza alla regione e che rappresentava uno dei più pregiati prodotti nazionali.

Il mercato del lavoro internazionale si era frattanto fatto sempre più difficile. Milioni di disoccupati denunciavano come il mondo attraversasse una epoca fra le più difficili della storia.

Molti emigranti avevano dovuto rimpatriare, ma purtuttavia numerosa era ancora la schiera dei friulani, che trovavano all'estero collocamento preferenziale per le loro qualità preziose di abili ed infaticabili lavoratori. Le rimesse in Patria andavano però assottigliandosi; scarse sempre quelle del Nord-America

mentre come già accennato, erano cessate del tutto quelle dall'America meridionale ove, fra l'altro, rigorose misure restrittive sul commercio dei cambi rendevano praticamente impossibile ogni trasferimento di capitali. Rimaneva l'emigrazione europea, che rappresentava ormai l'unico contingente di rimesse, seppur già dimezzato in confronto a quello del 1931.

In una situazione particolarmente difficile come quella descritta, l'attività svolta dalle Banche friulane poteva ben dirsi soddisfacente. Sia nell'investimento dei capitali che nella raccolta del risparmio, le nostre Banche dimostravano già di rispettare una disciplina che doveva trovare, durante l'anno 1932, la sua prima manifestazione corporativa nell'accordo nazionale promosso dall'Associazione Tecnica Bancaria (trasformatasi poi in Confederazione) per disciplinare, entro giusti limiti, il tasso da corrispondersi alle varie categorie dei depositi fiduciari.

(Continua)

Luigi Bon

NORME PER L'ISCRIZIONE nel ruolo dei Periti e degli esperti del C. P. C.

Presso il Consiglio provinciale delle Corporazioni di Udine è istituito il Ruolo dei Periti e degli Esperti, a sensi dell'art. n. 32 del T. U. delle Leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle Corporazioni.

Il Ruolo è distinto nelle seguenti categorie, aventi, ciascuna numerose suddivisioni, di cui gli interessati potranno prendere visione presso il Consiglio provinciale delle Corporazioni o presso gli Uffici municipali dei Comuni della Provincia di Udine.

CATEGORIE

1.a Cereali e derivati; 2.a Ortoflorifrutticoltura; 3.a Viti, viticoltura, olearia; 4.a Zootecnia e pesca; 5.a Legno; 6.a Tessili; 7.a Abbigliamento; 8.a Siderurgia e metallurgia; 9.a Meccanica; 10.a Chimica; 11.a Combustibili e carburanti; 12.a Carta e stampa; 13.a Costruzioni edili; 14. Acqua, gas e elettricità; 15.a Industrie estrattive; 16.a Vetro e ceramica; 17.a Comunicazioni interne; 18.a Spettacoli; 19.a Ospitalità; 20.a Previdenza e credito; 21.a Attività marittime ed aeree; 22.a Attività varie (traduttori interpreti di lingue varie).

ISCRIZIONE A RUOLO

Per la prima istituzione del Ruolo, che avrà vigore sino al 31 dicembre 1945-XXV, gli aspiranti alla iscrizione debbono presentare, entro il 30 settembre 1942-XX, domanda in carta bollata da L. 6, indirizzata al Consiglio provinciale delle Corporazioni di Udine, sottoscritta dal richiedente e corredata dai documenti comprovanti che il richiedente medesimo:

- ha compiuto i 25 anni di età;
- è cittadino italiano;
- è iscritto al P.N.F.;
- ha conseguito la licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale o l'ammissione al Liceo classico, al Liceo scientifico, all'Istituto magistrale superiore, all'Istituto tecnico superiore od è in possesso di titoli corrispondenti secondo i precedenti ordinamenti scolastici;
- è di buona condotta morale e politica e non ha riportato condanne per delitti contro la Personalità dello Stato, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per altri delitti per i quali sia stata inflitta condanna alla reclusione per durata non inferiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

f) risiede da almeno 2 anni nella Provincia di Udine;

e) tutti gli altri titoli e documenti che ritenga di esibire per comprovare la propria idoneità alle funzioni di perito o di esperto nelle categorie e suddivisioni per le quali richiede l'autorizzazione.

I documenti di cui alle lettere b) c) ed e) dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella del presente avviso.

Nella domanda debbono essere indicate con precisione le categorie e suddivisioni per le quali il richiedente intende esercitare le funzioni di perito o di esperto.

L'iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie, e sempre

Commerciantes!

Il « Commercio Friulano » è il tuo giornale.

Difendi i tuoi interessi. Ti mette a giorno di tutte le disposizioni inerenti al tuo mestiere salvandoti dalle sorprese.

quando tali categorie siano affini tra loro.

Ogni aspirante deve espressamente dichiarare nella domanda che non è iscritto nel Ruolo dei periti e degli esperti formato da altro Consiglio.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà versare il diritto dovuto per le iscrizioni nel Ruolo, ai sensi del R. D. 11 luglio 1941 n. 971, e cioè di L. 40 (quaranta).

L'importo di tale diritto verrà rimborsato ai richiedenti la cui domanda non venga accolta.

In via eccezionale, ed a giudizio insindacabile del Consiglio potranno essere iscritte nel Ruolo anche persone sprovviste del titolo di studio di cui alla lettera d), purché abbiano esercitato il commercio per almeno 15 anni e siano in possesso degli altri requisiti di cui sopra.

Non è necessario il requisito di appartenenza al P. N. F. per coloro che erano già iscritti nel Ruolo dei periti commerciali e degli esperti industriali ed agrari da epoca precedente alla istituzione del presente Ruolo. Per tali aspiranti il Consiglio accetterà, tuttavia, che nulla vi sia da eccepire dal punto di vista della condotta politica e morale degli aspiranti.

Il Consiglio ha la facoltà di sottoporre gli aspiranti sprovvisti del titolo di studio di cui alla lettera d) ad un esame orale, da sostenere dinanzi ad una speciale Commissione. L'esame verterà sulla materia che forma oggetto della attività per la quale la iscrizione è richiesta.

Direttive nella lotta contro l'attuale epizootia del pollame

1. Disinfettare accuratamente e periodicamente il pollaio (almeno una volta ogni 10 giorni) con calce, soda del commercio, creolina, ecc.

2. Somministrare a tutti i soggetti, una o due volte al mese, un preparato anticrittogamico e anticoccidico come il *Coccidiolo*, e il *Vermimolo* che vengono distribuiti nella stazione zooprofilattica sperimentale dell'Umbria sita presso la Facoltà di Medicina Veterinaria.

Siccome la infezione ora determinante — come d'altra parte tutte le deiezioni dei polli — assume un andamento molto più grave negli allevamenti contaminati dalle elmintiasi (verminosi) e dalla coccidiosi, tale trattamento acquista un grandissimo valore profilattico.

3. Sostituire alla comune acqua di bevanda: o una soluzione di sublimato all'1 per 4000 (una pasticca da un grammo in 4 litri di acqua) o una soluzione di solfato di ferro all'1 per cento, o una soluzione di Amuchina Z. all'1 per cento, o una soluzione di clorato di potassio al 3 per cento con 20 gocce di alcool di menta e 30-40 gocce di acido fenico per litro ecc. facendo in modo da costringere i polli a bere una di queste soluzioni e non altro per almeno 3-4 giorni la settimana.

Borse per pratica commerciale all'estero

La Gazzetta Ufficiale pubblica la legge 24 luglio 1942, n. 1023 con la quale è costituito presso il Ministero per gli scambi e per le valute un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero a favore di cittadini italiani che dimostrino di possedere particolari attitudini per il commercio estero e desiderino recarsi in Paesi esteri per addestrarsi nella pratica del commercio internazionale. La legge è già entrata in vigore.

Riattivazione del traffico per la Sicilia

In relazione alla limitazione del traffico per la Sicilia, si è prospettato, alla Direzione generale delle F. S., l'opportunità di facilitare l'avviamento dei prodotti con l'effettuazione di tradotte di merci varie, in partenza dai grandi centri dell'Italia settentrionale.

L'amministrazione delle F. S. ha testé comunicato che, essendo stato riammesso senza limitazione il carico dei trasporti destinati in Sicilia, i carri carichi di merci varie potranno essere avviati con treni merci rapidi d'orario.

Nessuna cauzione per i vuoti di gazose

L'Unione Fascista dei Commercianti comunica per opportuna conoscenza delle ditte dipendenti interessate, che il Ministero delle Corporazioni, facendo seguito a quanto precedentemente comunicato, ha precisato che nessuna ulteriore cauzione può essere pretesa dalle aziende produttrici per assicurare la restituzione delle bottiglie vuote di acqua minerale, oltre quella stabilita in L. 3 dal predetto Ministero.

Dr. Guido NICOLETTI
SPECIALISTA
OSTETRICO - GINECOLOGO
Piazza Marconi 9 (Mercatovecchio)
UDINE - Tel. 17-77
Consultazioni ore 11-12 e 14-16
ASSISTENZA AI PARTI
e operazioni ginecologiche
in Casa di Cura Dr. Baldassarre
Via Duca d'Aosta
(già via Cussignacco)

CONCORSO FRA LE LATTERIE DELLA PROVINCIA PREMIO XXVIII OTTOBRE

III.

Classifiche

Il Consorzio Cooperativo Latterie Friulane sotto l'egida della Segreteria Provinciale dell'Ente Nazionale della Cooperazione e con l'adesione dell'Ispettorato dell'Agricoltura, dell'Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori, della Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, della Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori dell'Industria, indice un Concorso fra le Latterie della provincia denominato « Premio XXVIII Ottobre ».

Norme di svolgimento

Al Concorso sono ammessi di diritto tutti i Presidenti e Casari delle Latterie Sociali e Turinarie della provincia con anzianità presso le stesse di almeno un anno.

In Concorso consta di due gare: una per i Presidenti ed una per i Casari.

I.

Gara per i Presidenti

A questa gara partecipano i Presidenti delle Latterie che nello svolgimento dei loro compiti abbiano acquisito particolari benemerite soprattutto in ordine alla disciplina attuata tra i soci agli effetti di un totale conferimento del latte e al progresso tecnico per il miglioramento produttivo.

Saranno inoltre tenuti in particolare considerazione: l'opera di propaganda svolta dal concorrente fra i colleghi e produttori a favore del Consorzio e l'azione svolta per la piena attuazione delle direttive provinciali specialmente per quanto abbia ritrimento alle necessità della Nazione in guerra.

II.

Gara per i Casari

A questa gara partecipano i Casari delle Latterie i quali in attuazione delle direttive dei singoli Consigli di Amministrazione collaborano efficacemente alla gestione dell'organismo.

Nella determinazione della graduatoria sarà tenuto in particolare considerazione l'apporto di iniziativa data dal concorrente per l'introduzione di particolari accorgimenti intesi ad ottenere il massimo rendimento percentuale nella lavorazione del latte e per l'abbassamento dei costi di produzione.

Inoltre sarà tenuto presente l'attività svolta per il miglioramento dell'ordinamento aziendale e il contributo dato per superare le difficoltà create dall'attuale periodo bellico.

Per ogni partecipante al Concorso saranno inoltre presi in considerazione i seguenti requisiti:

- 1) Data di iscrizione al P.N.F.;
- 2) Titolo di studio;
- 3) Anni di permanenza presso la Latteria;
- 4) Altre eventuali benemerite.

La Segreteria provinciale dell'Ente Nazionale della Cooperazione dovrà compilare una dichiarazione sui rapporti tenuti da ogni Presidente con l'organizzazione sindacale.

Analogamente farà l'organizzazione dei Lavoratori dell'Industria per i Casari.

Le gare del Concorso saranno istruite da una Commissione che ha sede presso il Consorzio Cooperativo Latterie Friulane, presieduta dal Segretario della Segreteria Provinciale dell'Ente Nazionale della Cooperazione e composta da un rappresentante del Consorzio stesso e degli Enti che hanno aderito al Concorso.

La Commissione espletterà il suo compito entro il 20 ottobre.

Sulla scorta degli elementi in suo possesso la Commissione proclamerà i vincitori di ogni gara.

I premi sono assegnati come segue:

Gara Presidente: I premio lire 1000; dieci premi ex aequo di lire 500.

Gara Casari: I premio lire 500; venti premi ex aequo di lire 300.

Ai vincitori verrà rilasciato uno speciale diploma.

La premiazione avrà luogo il giorno XXVIII Ottobre XXI.

Tipi e prezzi delle cravatte e di tessuto supporto

In esecuzione al D. M. 14 marzo 1942 il Ministero delle Corporazioni ha fissato i seguenti tipi e prezzi delle cravatte e di tessuto supporto per applicazioni tecniche.

Prezzo massimo franco fabbrica pagamento e sconto d'uso, per metro lineare.

Tipo 158 - Interfodera greggia per cravatte con trattamento

VINCERE
E
VINCEREMO

to ingualecibile, alt. cm. 70 peso gr. 115/120, filato fiocco tit. 12 in trama L. 5.70.

Tipo 159 - Interfodera greggia per cravatte con trattamento ingualecibile, alt. cm. 70, peso 150/160, filato fiocco tit. 32/2 in ordito e filato fiocco tit. 8 in trama, L. 7.05.

Tipo 160 - Tessuto supporto per applicazioni tecniche, alt. cm. 212/216 peso gr. 320/334 a metro lineare, filato fiocco tit. 20/2 in ordito e tit. 23/2 in trama, L. 11.40.

Tipo 160 a - Idem, alt. cm. 106/110, peso gr. 162/170 al metro lineare, L. 5.45.

Macchine per scrivere

di occasione

NAZIONALI ed ESTERE

Olivetti - Underwood

Continental ecc. ecc.

ricostruite

Solo una Ditta perfettamente

attrezzata può offrirvi vere

occasioni

Ditta Enrico Tudelli

UDINE

Via Mercatovecchio 19 - tel. 12-29

PER ACQUISTI
DI PEZZAME
NECESSARIO PULIZIA MACCHINE

rivolgetevi alla

Società Salec. Viale Ledra 24, Tel. 9 - Udine

RUBRICA DEI QUESITI

IMPOSTA DI R. M. CAT. C. 2 - CALCOLO DEL MINIMO IMPONIBILE.

DOMANDA (V. L.). — Si desidera conoscere se un operaio, assunto posteriormente agli aumenti salariali del 1939 e del 1940, il quale percepisce un salario che non raggiunge il minimo imponibile stabilito per l'imposta mobiliare, detratto l'importo degli aumenti di cui trattasi (applicati come di regola anche sulla paga degli operai assunti dopo l'entrata in vigore dei medesimi), sia soggetto alla predetta imposta ovvero al contributo due per cento sui salari operai.

RISPOSTA. — Il Ministero delle Finanze ha dichiarato che debbono essere ammessi in detrazione dal salario ordinario ai fini del calcolo del minimo imponibile gli aumenti salariali del 1939 e del 1940 anche se attribuiti ad operai assunti posteriormente ai medesimi, purché dipendenti da aziende costituite anteriormente.

Di conseguenza l'intero salario dell'operaio di cui al quesito posto sarà soggetto al contributo due per cento e non già alla imposta mobiliare.

AGGI ESATTORIALI: DIRITTO RIVALSA INADEMPIENZE O ERRETE LIQUIDAZIONI (R. M. CAT. C. 2 E CONTRIBUTO 2% SALARIATI).

DOMANDA (B. B.). — I datori di lavoro devono esercitare la rivalsa verso i propri dipendenti impiegati nella misura dell'aliquota di Cat. C-2 dell'8-31% oppure del 8,16% cioè esclusi gli aggi esattoriali.

Lo stesso chiedi per i salariati, per i quali la gestione della rivalsa degli aggi potrebbe farsi anche per contributo 2%.

RISPOSTA. — Ricchezza mobile Cat. C-2 - Con. Ris. 30-10-1933, fu precisato:

"Quanto alla questione degli aggi esattoriali, questo Ministero rileva che, tanto nella legge organica del 1877 quanto nel D. L. 30-1-1933, n. 18, la rivalsa è stabilita tassativamente per la sola imposta.

Ciò considerato, e tenuto conto che il pagamento dell'agguaglio è intimamente e necessariamente connesso con la iscrizione a ruolo, deve concludersi che, per i redditi di Cat. C-2 avendo tale iscrizione a nome del datore di lavoro, questi, nella sua qualità di contribuente legale per l'imposta relativa a tali redditi, sopporta in proprio l'onere dell'agguaglio esattoriale, come conseguenza dello speciale sistema della tassazione di rivalsa.

Con successiva Ris. Min. 3-2-1934, n. 942, è stato confermato:

"La rivalsa dell'imposta relativa ai redditi di Cat. C-2, non si estende agli aggi di riscossione, i quali devono restare completamente a carico del datore di lavoro, nella sua qualità di debitore legale del tributo, e come un onere dipendente dallo speciale sistema stabilito dalla legge per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta sui redditi di tale categoria.

Contributo 2% salariati. — Questo contributo per l'assistenza alle famiglie dei richiamati alle armi deve essere versato dai datori di lavoro direttamente agli Uffici del Registro. Esso pertanto non è gravato da aggi esattoriali, salvo i casi di accertamento di ufficio per omessa o inesatta denuncia.

Nell'eventualità di iscrizione a ruolo, in merito alla rivalsa per gli aggi esattoriali, con Ris. Min. 3-7-1940, n. 10800, è stato disposto:

"Conformemente a quanto avviene per le iscrizioni a ruolo dei redditi della Cat. C-2 ai fini della imposta di R. M., gli aggi di riscossione sono a totale carico del datore di lavoro, il quale inoltre non potrebbe accampare alcun diritto ripetuto dagli operai dipendenti il maggior onere da lui sopportato per effetto delle sue eventuali inadempienze od errate liquidazioni del contributo.

IMPOSTA DI R. M. CAT. C. 2 - TRATTENUTE DETRAIBILI DAL REDDITO.

DOMANDA (V. B.). — Si chiede quale sia l'ammontare della imposta mobiliare gravante sui salari operai e quali siano le trattenute detraibili dal reddito.

RISPOSTA. — L'imposta mobiliare grava sui salari operai in ragione dell'8 per cento limitatamente al 50 per cento del reddito: cioè, in pra-

tica, in misura del 4 per cento sull'intero reddito, oltre l'addizionale del due per cento sull'imposta (quindi 4,08 per cento).

Sono ammessi in detrazione dal reddito il contributo sindacale unificato e i contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie. Sono anche ammessi in detrazione gli aumenti salariali del 1939 e del 1940.

IMPOSTA SULL'ENTRATA - DEI TAGLIANTI ALIMENTARISTI.

DOMANDA (C. M. - Forni di Sopra). — Ho negozio al dettaglio in Forni di Sopra senza nessun dipendente; numero della popolazione del paese circa 2000 pago ricchezza mobile sul reddito L. 2500; vengo prevalentemente generi alimentari (circa il 60%).

L'Ufficio del Registro per l'abbonamento della imposta sull'entrata mi ha liquidato un canone mensile di L. 27,20 per l'anno 1941, e per l'anno 1942 di L. 30.

Vi domando se questo va bene.

Leggo poi sul vostro giornale dell'8 corr. (Imposta sull'entrata, nor-

me integrative e chiarificative che vi dovrebbe essere una riduzione del 50% per chi vende prevalentemente generi alimentari.

RISPOSTA. — In base alla capitalizzazione del vostro reddito secondo i coefficienti di moltiplicazione (8 per il 1941 e 7 per il 1942) e di maggiorazione 2% stabiliti dagli accordi sindacali il canone d'imposta risulta per il 1941 in L. 408, pari a L. 34 mensili, e per il 1942 in L. 357 pari a mensili L. 29,75, a meno che il vostro esercizio non si trovi in frazioni e località rurali, per cui vi competerebbe la riduzione del 20% del canone.

Giusta l'accordo complementare 27 giugno 1942 n. 66518, emanato in seguito all'esenzione dall'imposta dei generi alimentari di prima necessità (olio, riso, pasta, legumi secchi, grassi di maiale, ecc.) il canone annuo va ridotto al 35% di quello originario se si tratta di commercio prevalente dei predetti generi, e al 65% se si tratta di commercio prevalente di generi tuttora soggetti ad imposta.

La maggiore imposta pagata per i mesi trascorsi sarà accreditata in conto delle rate future.

Per fruire della riduzione dovete presentare apposita denuncia al competente Ufficio del Registro entro il 30 settembre 1942.

PROTESTI CAMBIARI

Elenco dei protesti cambiari elevati in provincia di Udine da Notai, Ufficiali giudiziari e Segretari comunali, durante il mese di agosto 1942-XX.

Dagli Elenchi del Tribunale di Udine

Bini Francesco e Stefano, Palazzo dello Stella
Borean Giacomo, Castions
Brandolin Ermenegilda, Fiumicello
Caminiti Cosimo, Udine
Consoli Emanuele, Udine
Cucchini Alicordi Stroppelli, Udine

De Sudi Giuseppe, Azzida
Filippi Gisella, Udine
Gambardella Salvatore, Udine (2 effetti)

Germano Marino, Udine
Giordanella Carmelo, Udine
Gobitti Gino fu Leonardo, Colloredo di prato

Magonara Dante, S. Giorgio di Nogaro

Patato Isidoro, Udine
Rapuzzi Luigi, Udine (3 effetti)
Rossi Elisa, Udine
Semintendi Elvira, Udine
Tosoni Iside, Palmanova
Zanello Guido di Giacomo, Teor.

Dagli Elenchi del Tribunale di Pordenone

Baldisseri Antonio, Cordenons
Baiaoli Angelo, Campone
Martinis Antonio, Carbona di S.
Vito al Tagliamento
Rombarba Luigia, Spilimbergo
Scian Cesare, Cordenons
Tei dott. Raimondo, Sacile
Vallar Egidio, Spilimbergo
Carrara Carlo, Erto Casso.

Dagli Elenchi del Tribunale di Tolmezzo

Baldassarri Maria, Pontebba
Bussola Ofelia, Comeglians
Pividori Apidio, Tarvisio (2 effetti)
Saiani Bruno, Tarvisio.

DIFFONDETE IL «COMMERCIO FRIULANO»

Rubrica Legale-Tributaria e Sindacale ed Imposte di Consumo

IMPOSTA SULL'ENTRATA

Norme di applicazione in relazione alla esenzione stabilita per alcuni generi alimentari — Proroga termine presentazione denunce

Per mettere in grado i contribuenti interessati di provvedere con particolare esattezza alla compilazione della denuncia prevista all'art. 3 dell'accordo 27 giugno 1942 XX, n. 66518 (complementare di quello 27 dicembre 1941 XX, n. 71836) stipulato ai fini della determinazione del canone d'imposta dovuto dai dettaglianti di generi alimentari in dipendenza dei provvedimenti di esenzione portati dai Regi decreti-legge 19 febbraio 1942 XX, n. 53 e 2 marzo 1942 XX, n. 88, il Ministero delle Finanze ha autorizzato gli Uffici del Registro ad accettare le denunce medesime a tutto il 30 settembre 1942 XX.

Conseguentemente è prorogato al 31 ottobre 1942 XXI, il termine fissato dall'art. 4 del citato accordo ai fini della liquidazione del nuovo canone di imposta.

Il predetto Ministero ha inoltre disposto che:

a) per i canoni d'imposta il cui ammontare non supera Lire 600, gli Uffici del Registro

Tassa sui trasporti di cose con automezzi

Denuncia degli autoveicoli e versamento del deposito — Pagamento della tassa per il bimestre agosto - settembre

In relazione a quesiti proposti circa le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 22 maggio 1942 XX, n. 772, riguardanti il pagamento della tassa sui trasporti di cose con automezzi, il Ministero con circolare 28 agosto 1942, n. 150087 ha dichiarato quanto segue:

1. Autoveicoli per i quali non sono obbligatori la denuncia e il deposito di cui all'art. 10 del nuovo decreto. — L'obbligo della denuncia e del deposito stabilito dal secondo comma dell'art. 10 del Regio decreto-legge in oggetto ha evidentemente scopo esclusivamente tributario. Dichiararsi pertanto che l'obbligo della denuncia e del deposito suddetti non riguarda gli autoveicoli di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 21 luglio 1938 XVI n. 1121, in confronto dei quali non trovano applicazione le norme del titolo secondo dello stesso Regio decreto-legge ri-

inviteranno entro il 31 ottobre 1942 XXI, gli esercenti a presentare il libretto del quale sono in possesso od a ritirare il libretto stesso, ove si tratti di nuovi abbonati, e dopo avere annotato sui libretti medesimi l'ammontare del canone dovuto per l'anno 1942, ne effettueranno la ripartizione in 12 rate mensili, cumulando con la rata di ottobre le somme in meno precedentemente corrisposte od accreditando egualmente sulla rata di detto mese o su quella dei mesi successivi le eventuali somme in più pagate;

b) per i canoni d'imposta il cui ammontare supera L. 600, gli Uffici del Registro, entro il 31 ottobre 1942 XXI, dopo avere ripartito il canone dovuto in rate trimestrali cumulando con la rata del quarto trimestre le somme eventualmente pagate in meno nei trimestri precedenti od accreditando, sempre su detta rata o su quella successiva, le eventuali maggiori somme pagate, inviteranno gli esercenti interessati a prendere visione del canone di imposta liquidato, mediante apposizione della propria firma sul relativo foglio di liquidazione, un esemplare del quale deve essere consegnato al contribuente.

guardanti l'applicazione della tassa sui trasporti di cose con automezzi.

L'obbligo della denuncia e del deposito incombe invece alle ditte esercenti i trasporti dichiarati esenti dall'art. 18 dello stesso R. decreto-legge 21 luglio 1938 XVI, n. 1121, in quanto per disposizione del Prefetto gli autoveicoli adibiti a tali trasporti potrebbero essere utilizzati per trasporti diversi soggetti a tassa.

2. Autoveicoli e rimorchi che non sono in esercizio. — Può verificarsi il caso di autoveicoli e rimorchi che non circolano in quanto non è stata corrisposta per essi, legittimamente, la tassa di circolazione.

Per tali autoveicoli e rimorchi non sono obbligatori la denuncia ed il versamento del deposito di cui all'art. 10 del nuovo decreto, sempre che essi siano di fatto inattivi.

Qualora peraltro tali veicoli siano rimessi in circolazione col pagamento della dovuta tassa di circolazione le ditte cui è intestata la licenza devono effettuare la denuncia di tali auto-

mezzi e il versamento del prescritto deposito entro quindici giorni dal pagamento della tassa di circolazione.

3. Pagamento della tassa. — Ai fini del pagamento della tassa l'art. 11 del nuovo R. decreto-legge 22 maggio 1942 XX, n. 772, stabilisce che le ditte devono presentare entro i primi cinque giorni di ogni bimestre, al competente Ufficio del Registro, il libretto di esercizio, insieme ad un elenco riepilogativo, in doppio esemplare, delle tasse liquidate per i trasporti eseguiti nel bimestre precedente e di effettuare contemporaneamente il pagamento dell'ammontare complessivo della tassa dovuta.

Con il paragrafo IV delle istruzioni emanate da questa Direzione Generale in data 25 luglio 1942 XX, n. 148765, fu chiarito che essendo entrate in vigore le nuove disposizioni il 1 agosto 1942 XX, la prima esibizione del libretto per il bimestre agosto-settembre 1942 XX avrebbe dovuto aver luogo entro i primi cinque giorni del prossimo mese di ottobre e che, al fine di far coincidere col 1 gennaio 1943 XXI l'inizio del nuovo ciclo di pagamenti bimestrali, si ammetteva che la successiva esibizione del libretto fosse fatta entro il 5 gennaio 1943 XXI, valevole per il trimestre ottobre-novembre-dicembre 1942.

Ora poiché viene fatto presente che per soprappiù ragioni di forza maggiore i libretti di esercizio previsti dall'art. 13 del nuovo decreto non potranno essere prontamente distribuiti, si dispone che per il primo bimestre agosto-settembre, in luogo di tali libretti sia prodotto agli Uffici del Registro entro il 5 ottobre prossimo, un elenco in doppio esemplare compilato dalla stessa ditta trasportatrice con l'indicazione degli estremi dei singoli viaggi compiuti nello stesso periodo e della tassa relativa. L'ammontare complessivo di tale tassa dovrà essere versato al medesimo Ufficio del Registro nello stesso termine sopra indicato.

La presentazione dell'elenco di cui sopra sostituisce, ad ogni effetto, la esibizione del libretto di esercizio e dell'elenco riepilogativo di cui alla lettera b) dell'art. 11 del nuovo decreto.

Per quanto riguarda il pagamento della tassa che sarà dovuta per i trasporti effettuati nel trimestre ottobre-dicembre 1942, resta fermo l'obbligo della esibizione del detto libretto e relativo elenco riepilogativo delle tasse, al competente Ufficio

del Registro entro il giorno 5 gennaio 1943 XXI: sui fogli di marcia che fanno parte integrante del libretto e sui prescritti elenchi riepilogativi dovranno essere riportati sui primi tutti i viaggi effettuati a decorrere dal 1 ottobre 1942 e su gli elenchi l'importo delle tasse dovute per ciascun viaggio a decorrere dalla stessa data, qualunque sia il momento in cui il libretto è stato consegnato alla ditta.

Ove qualche ditta avesse continuato dopo il 31 luglio 1942 XX, a corrispondere la tassa a mezzo di marche, l'ammontare di tale tassa — documentato con l'esibizione all'Ufficio del Registro delle bollette relative — potrà essere difalcato dall'importo della tassa da versare per i trasporti effettuati nel bimestre agosto-settembre 1942. Di tale detrazione deve essere presa nota dall'Ufficio sui due esemplari dell'elenco da presentarsi in sostituzione del libretto d'esercizio, uno dei quali deve essere restituito alla ditta in segno di ricevuta.

Le norme per il pagamento

Come è noto, il R. decreto-legge 22 maggio 1942 XX, n. 772, in vigore dal 1 agosto 1942, ha completamente innovato il sistema di percezione della tassa sugli autotrasporti istituita col R. decreto-legge 29 luglio 1938 XVI, n. 1121.

Le innovazioni introdotte col citato provvedimento di legge rendono conseguentemente caduche, solo per quanto concerne le modalità di pagamento, le disposizioni contenute nell'accordo 27 dicembre 1941, num. 71844, stipulato per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata derivante dai trasporti di cose a mezzo di autoveicoli e filovie.

Ai fini, pertanto, della pratica applicazione del citato accordo in armonia con le norme di cui al ricordato decreto-legge 22 maggio 1942, n. 772 ed avuto pure riguardo alla circostanza che i titolari della licenza di trasporto in conto proprio possono essere obbligati ad effettuare anche trasporti per conto di terzi, d'intesa con le competenti associazioni sindacali interessate, il Ministero delle Finanze con circolare 5 settembre 1942 n. 68954 ha disposto quanto segue:

Modo di corresponsione della imposta

A decorrere dal 1 agosto e fino al 31 dicembre 1942, l'impo-

sta sull'entrata dovuta in dipendenza di trasporti di cose per conto di terzi effettuati a mezzo di autoveicoli e filovie, dovuta nella misura fissata dall'accordo 27 dicembre 1941, n. 71844, deve corrispondersi in modo virtuale in base ad apposita denuncia da presentarsi in doppio esemplare al competente ufficio del registro entro il 10 ottobre 1942 (per i mesi di agosto e settembre) ed entro il 10 gennaio 1943 (per i mesi di novembre e dicembre).

Denuncia

La denuncia prescritta al precedente n. 1 deve contenere i seguenti dati:

a) generalità dell'esercente o il nominativo della ditta che esegue il versamento dell'imposta, nonché la specificazione del numero del «libretto di esercizio» e dell'Ispettorato Compartimentale Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione che lo ha rilasciato;

b) elencazione riepilogativa, con riferimento ai corrispondenti fogli di marcia giornalmente compilati, delle tonnellate-chilometro trasportate per conto di terzi, avendo cura di tenere distinti, per gruppi, i dati relativi a trasporti soggetti alla relativa tassa di cui al decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, a trasporti che ne sono esenti e, infine, a trasporti per i quali la detta tassa viene corrisposta in abbandono;

c) la liquidazione della imposta sull'entrata dovuta in ragione di centesimi uno per tonnellata chilometro a norma del nominato accordo n. 71844.

Detta denuncia è indipendente da quella prescritta dall'articolo 11 del R. decreto-legge 22 maggio 1942, n. 772, ai fini della tassa sui trasporti.

In armonia alle disposizioni impartite al riguardo, per la prima denuncia potrà prescindersi dalla specificazione del «libretto di esercizio» e dal riferimento ai fogli di marcia di cui sopra alle lettere a) e b).

Pagamento

L'imposta dovuta deve essere pagata dalle ditte interessate all'atto stesso in cui presentano la denuncia di cui al numero precedente, un esemplare della quale deve essere dagli uffici restituito al contribuente con annotati gli estremi della partita d'introito.

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione - Sezione Pen. Udienza 31 marzo 1941-XIX - Pres. Carruccio; Rel. Guidi; P. M. Bruno. Ric. Giannotti.

Disciplina prezzi - Vendita a prezzo superiore di pasta importata da altro comune - Omessa indicazione sul cartellino - Punibilità (R. D. L. 16 giugno 1938, n. 1387).

Il prezzo maggiore stabilito per pasta importata da altro comune purché tale circostanza sia resa nota al pubblico indicandola sul cartellino portante il prezzo non può essere preteso dal commerciante se omette l'indicazione; onde egli è tenuto a rispettare il prezzo dal listino stabilito per la pasta non importata e commette reato se applica un prezzo maggiore.

Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Pen. - Udienza 29 agosto 1941-XIX.

Razionamento dei consumi - Commercianti che detiene la carta annonaia dei clienti - Sussistenza di reato - (Legge 6 giugno 1940, n. 577, art. 4; legge 8 luglio 1941, n. 654, art. 12).

La carta annonaia è un documento individuale, non cedibile e deve essere presentata, per la prenotazione, dal consumatore al dettagliante; l'esercente deve limitarsi a staccare le cedole e ad apporre il timbro e la firma.

Costituisce reato il fatto del commerciante che detenga le carte annonaie dei propri clienti.

ABBIGLIAMENTO

La divisione dei sarti in categorie

I prezzi dei vestiti

Con apposite disposizioni del Ministero delle Corporazioni col 20 u. s. le sartorie da uomo vengono suddivise in categorie.

Tali categorie saranno di regola tre: 1a, 2a e 3a.

Nei Comuni di popolazione inferiore ai 30 mila abitanti non potranno ammettersi categorie oltre la 2a e la 3a.

E' da avvertire, inoltre, che per i piccoli Comuni i Consigli provinciali delle Corporazioni potranno prevedere soltanto la 3a categoria. Infine una categoria a parte contraddistinta con la voce mista, potrà essere prevista per quegli artigiani che svolgano attività di confezionista insieme con altra attività.

Le aziende di vendita al minuto di tessuti e confezioni in serie, le quali contemporaneamente fac-

c) per giacca e panciotto: 910, 450, 390, 325;
d) per la sola giacca: 700, 500, 300, 250;
e) per una paio di pantaloni: 490, 350, 216, 175.

I prezzi di cui sopra si riferiscono per la categoria extra e per la prima categoria a confezioni fatte con stoffe di pura lana o contenenti almeno l'80 per cento di lana. In caso diverso i suddetti prezzi per le categorie di cui sopra devono essere ridotti di almeno il 20 per cento.

Vita delle Società

M. Romor & C. - Pordenone

La Società in nome collettivo «M. Romor & C.» corrente in Pordenone, costituita il 12 gennaio 1923, è stata sciolta con atto Notario Toscano Gerardo di Pordenone.

S. A. Macinazione cereali - Sacile

La S. A. Macinazione Cereali di Sacile, capitale L. 755.550 ha chiuso il proprio bilancio al 31 dicembre 1941, con un utile netto di L. 76.980,78.

S. A. Fornaci di Pasiano di Pordenone

La S. A. Fornaci di Pasiano di Pordenone, capitale sociale L. 1 milione 440.000 ha chiuso il proprio bilancio al 31 marzo 1942, con un utile di L. 11.393,23.

S. A. Cotonificio Veneziano Pordenone

La S. A. Cotonificio Veneziano, Società Industriale di investimenti, capitale sociale L. 194.000.000, ha chiuso il proprio bilancio al 30 aprile 1942, con un utile di esercizio di lire 31.771.153.

Produzione per uso civile di pentole, casseruole ecc.

Il Ministero delle Corporazioni, con circolare P. 486 dell'8 corr. mese, comunica che a completamento delle disposizioni impartite a suo tempo, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla «Gazzetta Ufficiale», è vietata la produzione per uso civile di pentole, casseruole, tegami, tortiere e coperchi in alluminio che non corrispondano ai tipi come appresso definiti:

- a) gli articoli fabbricati dovranno rientrare nelle seguenti categorie:
 1. - Pentola cilindrica;
 2. - pentola conica senza anello di appoggio;
 3. - pentola bombata;
 4. - casseruola cilindrica fonda;
 5. - casseruola cilindrica mezzo fonda;
 6. - casseruola conica;
 7. - casseruola bombata;
 8. - tegame bombato;
 9. - tortiera;
 10. - coperchio.

E' esclusa la produzione dei suddetti articoli di alluminio con manico ad arco.

Gli articoli unificati dovranno corrispondere per la misura, il peso e le dimensioni e per le altre caratteristiche costruttive alle norme contenute nel fascicolo U.N.I. 0351 e precisamente alle seguenti tabelle previste per il tipo medio, senza orlo:

- S 17; S 18; S 19; S 20; S 21; S 22; S 23; S 24; S 25; S 26.

L'alluminio impiegato per la fabbricazione degli utensili unificati deve essere di prima fusione di titolo non inferiore a 99%.

b) le ditte produttrici dovranno imprimere chiaramente su ogni articolo prodotto il proprio nome o il proprio marchio di fabbrica

Stato Civile di Udine

Dal 30 Agosto al 27 Settembre XX

Nati	113
Morti	81
Matrimoni	42

(ove esista), il titolo dell'alluminio impiegato, il prezzo di vendita al consumo e la indicazione «U.N.I.».

Le ditte produttrici potranno fornire gli articoli di alluminio con maniglie di bachelite sino al massi del 50 % della quota stabilita per ciascun commerciante.

E' fatto divieto ai rivenditori (grossisti e dettaglianti) di spedire articoli di alluminio unificati fuor dell'ambito della provincia in cui ha sede il loro negozio.

I produttori ed i commercianti rivenditori di articoli di alluminio unificato dovranno tenere apposito registro di carico e scarico.

I registri di carico e scarico per i produttori sono vidimati dalla Confederazione Fascista degli Industriali, che impartirà le norme per la loro regolare tenuta.

I registri di carico e scarico dei commercianti saranno vidimati dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni e dovranno essere tenuti costantemente aggiornati. Nella parte del carico sarà tra l'altro indicato il nome del fornitore e nella parte dello scarico il nome dell'acquirente con gli estremi del documento di riconoscimento.

Le vendite dei grossisti ai dettaglianti dovranno essere notificate al Consiglio Provinciale delle Corporazioni per i necessari controlli.

Le ditte produttrici di articoli casalinghi di alluminio unificato dovranno comunicare al Consiglio Provinciale delle Corporazioni, entro il 10 di ogni mese, i quantitativi spediti ai rivenditori nel mese precedente.

Analoga comunicazione sarà fatta al Ministero delle Corporazioni (Direzione Generale del Commercio - Servizio Centrale Prezzi) dalla Confederazione Fascista degli Industriali per il quantitativo globale di articoli tipo di alluminio immessi al consumo nelle varie Province.

Nei negozi incaricati alla vendita di articoli di alluminio dovrà essere esposto al pubblico in maniera ben visibile un cartello con apposita dicitura.

Disciplina

legname da opera

Attuazione del vincolo sul legname compensato

A parziale modifica delle disposizioni in precedenza impartite, e in applicazione delle norme contenute nei Decreti del Ministero per le Corporazioni del 7 e del 20 gennaio 1942 XX, l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 1 del D. M. 7 gennaio c. a. è esteso a tutto il legname compensato. In deroga al predet-

CARTELLI INDICANTI LA RAZIONE MENSILE DI GENERI ALIMENTARI

Per superiore disposizione è fatto obbligo a tutti i dettaglianti di questo Capoluogo di tenere esposto nel proprio esercizio un cartello indicante la razione mensile dei seguenti generi: formaggio fresco, formaggio grana, burro, olio.

Le ditte interessate sono pertanto invitate a presentarsi immediatamente all'Unione - Via Vittorio Veneto 17 - per il ritiro di detto cartello.

Legislazione commerciale

Unificazione macchine utensili tabelle. - Decreto del Duce 8 agosto 1942 - Gazzetta Uff. N. 206 del 2 settembre 1942.

Norme integrative leggi imposta plusvalore nei trasferimenti dei beni immobili - R.D.L. 18 agosto 1942, N. 946 - Gazz. Uff. N. 107 del 3 settembre 1942.

Circolazione autocarri con ruote rivestite di anelli di gomma piena - Decreto ministeriale 9 luglio 1942 - Gazz. Uff. N. 207 del 3 settembre 1942.

Tabelle prodotti tipo tessili - aggiunte - Gazz. Uff. N. 210 del 7 settembre 1942.

Riduzione del tasso sui buoni ordinari del Tesoro. - Decreto ministeriale 5 settembre 1942 - Gazz. Uff. N. 211 dell'8 settembre 1942.

Riduzione tariffa pacchetti postali diretti in Germania. - Decreto ministeriale 8 luglio 1942 - Gazz. Uff. N. 213 del 10 settembre 1942.

Prezzi dei laterizi - Gazz. Uff. N. 215 del 12 settembre 1942.

Termine per la trasformazione dei panifici e di altri esercizi di cui al R. D. L. 21 luglio 1938 - Legge 17 luglio 1942 - Gazz. Uff. N. 214 dell'11 settembre.

Prezzi degli zolli. - Decreto ministeriale 7 luglio 1942. - Gazzetta Uff. N. 218 del 16 settembre 1942.

E' tassativamente vietato riprodurre articoli de IL COMMERCIO FRIULANO senza che venga citata la fonte.

ANNUNCI SANITARI

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI

Doc. della R. Università di Firenze
già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania
Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine - Dalle 8-12 - Telefono 12.
Endoscopia: Vie urinarie e apparato digerente UDINE - Via Mazzini 7. Dalle 13-16. Tel. 4

Dr. G. FALESCHINI
MEDICO CHIRURGO

SPECIALISTA
MALATTIE VENEREE E PELLE
Riceve: ore 10-12.30 15-16.30 18-20
UDINE: Vicolo Brovedan 6
Telefono 13-66
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI

del Dott. T. BALDASSARRE
SPECIALISTA
Visite e consulti 11.30-12.30 15-17
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA
(già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360
Aut. P.e.f. 8775 - Udine 8 6.928

CASA DI CURA Dr. F. PELIZZO

Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze
Udine - Via Rivis 32 - Telef. 682
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

Consultateci liberamente

*** Ogni qualvolta vi trovate un po' perplessi nel risolvere un problema, chiedetevi: «Non è forse questo, uno di quei casi in cui potrei domandare un suggerimento al «Commercio Friulano»?»

*** Consultateci LIBERAMENTE: vi risponderemo sempre. Questo nostro servizio è del tutto gratuito; soltanto nei casi eccezionali che richiedessero speciali spese (per indagini, sopralluoghi od altro) vi sarà domandato, preavvisandovi, il puro rimborso. Scrivere a «Commercio Friulano» Via C. Ciano 7, Udine.

Direzione: G. Provini - P. Palmano

Rag. G. Provini - condirettore resp.

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

ECONOMICI

NOCCIOLI DI PESCA, di susino acquistiamo piccole grandi partite pagando lire 50 al quintale franco partenza. APEF via Deciani, 15 Udine.

ACQUISTIAMO radici di graminia, di violetta, di tallia, di lingua di vacca, di genziana, foglie di noce, di ortica, di fragola, di rovo, di mughetto, di frambua, corceccia di frangula. APEF via Deciani, 15 Udine.

«L'entusiasmo è una forza primitiva e fondamentale dello spirito umano. Non si può compiere nulla di grande se non si è in istato di amorosa passione, in istato di misticismo religioso».

MUSSOLINI

La TINTORIA-LAVANDERIA PULITURA A SECCO

G. COMINO

Riva Bartolini 7 - UDINE - Telefono 14-19
rinnova cappelli borghesi, alpini e da sacerdote, abiti sbiaditi e macchiati.
Conceria e tintoria di pellicce.
Tintura giacche di cuoio, borsette, ecc.

BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE
Capitale L. 4.000.000.-; Riserve L. 10.550.000.-

FILIALI:
AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LATISANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO - TARCENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:
ARTEGNA - AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZETTO - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONS - TRAVESIO - VENEZIO

ESATTORIE CONSORZIALI:
AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA

La Banca venne fondata in Udine nel 1872 con la denominazione di BANCA DI UDINE. Nel 1919, dopo la liberazione di tutta la regione friulana, assunse l'attuale denominazione sociale di «BANCA DEL FRIULI». E' la più importante Banca locale della Venezia Giulia.

DIFFONDETE IL COMMERCIO FRIULANO

Erika DITTA ELIOS ORTOLANI UDINE
Piazza Duomo N. 5
Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo
Duplicatori - Accessori - Dattilografia
OFFICINA SPECIALIZZATA per riparazioni di qualsiasi macchina